



Regolamento per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante

INDICE

- ART. 1 -DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 2 -DESTINAZIONE DELLE AREE
- ART. 3 -CONCESSIONE DELLE AREE E RELATIVI PERIODO
- ART. 4 -DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI AREE- TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA – PRIORITÀ DOMANDE
- ART. 5 -DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 6 -DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
- ART. 7 -TITOLARIETÀ E GESTIONE DELL'ATTIVITÀ
- ART. 8 -DANNI - RESPONSABILITÀ CIVILE
- ART. 9 -RILASCIO DELLA LICENZA E VALIDITA' DELLA STESSA
- ART. 10 -SUBENTRI
- ART. 11 -ORARIO DI ATTIVITÀ
- ART. 12 -DURATA DELLA CONCESSIONE DELL'AREA COMUNALE
- ART. 13 -AREE PRIVATE
- ART. 14 -NORME COMPORTAMENTALI
- ART. 15 -SANZIONI
- ART. 16 -NORMA TRANSITORIA

APPROVATO con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18.03.2011

MODIFICATO con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 30.04.2014

ART. 1 -DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art.9 L.18 marzo 1968, n. 337 e sue norme di attuazione, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali/demaniali per l'installazione e l'esercizio di singole e/ o complessi di attrazioni dello spettacolo viaggiante.
2. Sono denominati "spettacoli viaggianti" *le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.*

ART. 2 -DESTINAZIONE DELLE AREE

1. L'installazione e l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante deve essere effettuata sulle aree disponibili a tale scopo e nei limiti dimensionali di ognuna di essa ai sensi dell'art. 9 della L. 337/68 e individuate con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

ART. 3 -CONCESSIONE DELLE AREE E RELATIVI PERIODI

1. La concessione delle aree per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante è rilasciata dal Servizio competente e comporta l'obbligo del pagamento della tassa di occupazione di aree pubbliche (TOSAP), con l'applicazione delle eventuali agevolazioni previste; per le aree private si richiama quanto previsto dal successivo articolo 13.
2. I periodi di esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante sono i seguenti:
 - a. **Settimana precedente la Pasqua e fino al 31 Maggio;**
 - b. **Periodo estivo : dal 1° Giugno al 31 Ottobre;**
 - c. **Periodo natalizio: dal 1° Dicembre al 31 Gennaio dell'anno successivo.**
3. La concessione dell'area non sostituisce la licenza per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, che rimane disciplinata dagli articoli 68, 69 e 80 del TULPS.

ART. 3 - CONCESSIONE DELLE AREE E RELATIVI PERIODI

1. La concessione delle aree per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante è rilasciata dal Servizio competente e comporta l'obbligo del pagamento della **canone** di occupazione di aree pubbliche (**COSAP**), con l'applicazione delle eventuali agevolazioni previste; per le aree private si richiama quanto previsto dal successivo articolo 13.
2. I periodi di esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante sono i seguenti:
 - a. **dal 10 Febbraio al 31 Maggio;**
 - b. **dal 1° Giugno al 31 Ottobre;**
 - c. **dal 1° al 14 Novembre;**
 - d. **dal 16 Dicembre al 09 gennaio dell'anno successivo.**
3. La concessione dell'area non sostituisce la licenza per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, che rimane disciplinata dagli articoli 68, 69 e 80 del TULPS.
4. **E' possibile derogare alle limitazioni temporali indicate dal comma 2 del presente articolo, per manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune le quali possono essere collocate in aree non espressamente individuate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del presente regolamento.¹**

ART. 4 -DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI AREE - TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA- PRIORITÀ DOMANDE

1. Nelle aree individuate con i *nn. 01 - 04 - 05 - 07 e 10* o come saranno individuate, annualmente, dalla Giunta Comunale, la licenza per le attività dello spettacolo viaggiante è subordinata alle necessità organizzative del Servizio Turismo-Cultura o di altri servizi del Comune.²
2. La domanda per il rilascio della licenza debbono essere presentate almeno 30 giorni prima del periodo interessato.

¹ Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.04.2014

² Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.04.2014

3. In caso di domande concorrenti si terrà conto, delle seguenti priorità, nell'ordine esposte:
 - a) **anzianità di frequenza nel comune con attrazione appartenete alla stessa Sezione come da classificazione ministeriale e nei limiti di spazio delle aree disponibili;**
 - b) **anzianità di iscrizione al registro delle imprese;**
 - c) **anzianità di data della licenza del Comune ove è avvenuta la registrazione o sede legale della ditta per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante;**
 - d) **data e numero di ricezione della domanda di rilascio di licenza temporanea al protocollo generale.**

ART. 5 -DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione sarà stabilita di volta in volta, verificate le condizioni di carattere generale esistenti nel periodo richiesto.
2. Eventuali motivate richieste di modifica del periodo di svolgimento delle manifestazioni possono essere avanzate e concesse a insindacabile giudizio del Comune.

ART. 6 -DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Le domande, in bollo, **per massimo n.2 aree**, volte ad ottenere la licenza prevista dagli articoli 68, 69 e 80 del TULPS per lo svolgimento di manifestazioni occasionali di pubblico trattenimento ed il suolo pubblico, dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) generalità complete del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e recapito telefonico, ed eventualmente il nominativo e le generalità della persona rappresentante, con il relativo consenso scritto del medesimo);
 - b) titolo per il quale richiede l'autorizzazione (in conto proprio come imprenditore che professionalmente gestisce impresa di spettacolo, denominazione, sede e codice fiscale);
 - c) sezione e denominazione dell'attività da installare secondo l'elenco delle attività approvato dal Ministero dei Beni ed Attività Culturali;
 - d) ubicazione dell'area interessata (nelle aree riservate a tale scopo ai sensi della L. n. 337/68);
 - e) periodo di validità per il quale si richiede la licenza; la richiesta di esercizio dell'attività dovrà riguardare una o più giornate ricomprese in massimo n.2 periodi così come definiti all'art.3, punto 2. del presente regolamento.
 - f) indicazione mq. di suolo da occupare relativi all'attrazione nonché l'area interessata così come individuata dal Comune;
 - g) dichiarazione attestante:
 - l'iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione del numero e della data;
 - che nello svolgimento della manifestazione saranno rispettate tutte le norme di legge in materia di pubblica incolumità, nonché il tipo e la denominazione delle attrazioni da installare, tra quelle comprese nell'elenco previsto dall'articolo 4 della L. n. 337/1968;
 - il rispetto delle vigenti misure di prevenzione incendi e la predisposizione di idonei mezzi di estinzione, adeguati alla tipologia e caratteristiche dell'insediamento, eventualmente prescritti dai competenti organi tecnici di controllo;
 - l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore;
 - la sussistenza dei presupposti e requisiti di legge;
2. A tali domande **dovrà essere allegata** la seguente documentazione:
 - a) **al momento della presentazione:**
 - dichiarazione/documentazione attestante l'avvenuta registrazione **ai sensi DM 18 maggio 2007 Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante** oppure la presentazione di domanda di registrazione ai **sensi DM 18 maggio 2007 Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante entro il termine del 12.12.2009.**
 - copia licenza comunale di spettacoli viaggianti in corso di validità;
 - copia libro tecnico descrittivo delle strutture e degli impianti ovvero progetto della struttura e/o attività della ditta costruttrice, dalla quale risultino sia il rispetto delle norme di sicurezza, sia le modalità di esercizio dell'attrazione/i con indicazione anche di eventuali limiti e/o divieti (capienza massima, limiti di età, ecc.);
 - copia certificato di collaudo annuale delle strutture che si intendono installare, effettuato da tecnico abilitato circa la idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;

- copia polizza di assicurazione di ciascuna attrazione che si intende installare con quietanza del versamento annuale del premio valida per l'anno in corso;
- nulla osta del proprietario per l'occupazione dell'area privata (solo nel caso di collocazione in area privata);
- valido documento di identità (solo quando la firma viene apposta nella domanda non in presenza del dipendente addetto a riceverla).

Per le attività soggette a verifica ed accertamento da parte della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza ai sensi dell'art.141 TULPS, il richiedente è tenuto a presentare ulteriore ed integrativa documentazione, qualora richiesta dalla stessa Commissione.

Nel caso in cui l'attività di spettacolo viaggiante venga esercitata unitamente all'attività di somministrazione (distribuzione bibite, pop-corn, zucchero filato, ecc.) dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- specifica autorizzazione comunale per la vendita dei prodotti alimentari;
- specifiche notifiche sanitarie, relative alle attrezzature e mezzi;

b) ad installazione avvenuta:

- dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti redatta sottoscritta dal gestore se legittimato ai sensi art. 6 del D.M. 18.5.2007 e dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato, quando l'impianto elettrico è privo di impianto a terra e l'erogazione non avvenga da apposito quadro dotato di tutte le protezioni compreso l'interruttore differenziale;

oppure

- relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con D.M. 19/8/1996 e relativi allegati (*pianta, idoneità statica della struttura allestita, dichiarazione esecuzione a regola d'arte impianti elettrici installati a firma di tecnico abilitato nonché approntamento ed idoneità dei mezzi antincendio*);

ed inoltre:

- attestazione di pagamento TOSAP (solo in caso di occupazione del suolo pubblico);

ART. 7 - TITOLARIETÀ E GESTIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Il titolare dell'attività dello spettacolo viaggiante è tenuto a gestire personalmente l'attrazione installata nell'area concessa salvo i casi previsti per legge. In caso di infrazione a tale divieto sarà revocata la concessione, e tanto il cedente quanto il cessionario saranno esclusi anche per il futuro da concessioni di aree.
2. E' fatto obbligo al concessionario di:
 - tenere pulita l'area occupata e lo spazio circostante riconducibile al concessionario ed alla sua attività;
 - restituire l'area avuta in concessione, nelle stesse condizioni che gli è stata consegnata;
3. Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario all'area occupata dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura. Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto, il Comune può far eseguire i lavori di ripristino a spese del concessionario.
4. Nel caso dell'installazione di particolari e ingombranti strutture e/o attrazioni potrà essere richiesta al concessionario una cauzione per un importo non inferiore a 1.000,00 euro a tutela del patrimonio e delle aree pubbliche. La cauzione a favore del Comune è prestata mediante deposito in denaro o assegno circolare intestato al comune o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore. Lo svincolo della fideiussione sarà effettuato dopo che il medesimo avrà riconsegnato l'area nelle condizioni preesistenti così come risulterà da apposito rapporto del Comando di P.M. e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri derivanti dal rilascio della concessione stessa.

ART. 8 -DANNI - RESPONSABILITÀ CIVILE

1. L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni a cose o persone che dovessero verificarsi nelle concessioni rilasciate.

2. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare a causa della permanenza dell'attrazione o dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.
3. La concessione dell'area non pregiudica i diritti dei terzi.

ART. 9 - RILASCIO DELLA LICENZA E VALIDITA' DELLA STESSA

1. La licenza prevista dagli articoli **68, 69 e 80** del T.U.L.P.S., è rilasciata dal SINDACO previo:
 - o parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo o Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi degli artt. 141, 141 bis e 142 del R.D. n.635/1940 (limitatamente ai locali ed impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone oppure fino a 200 persone in aree attrezzate e delimitate per lo stazionamento del pubblico);
 - ovvero
 - o presentazione di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con apposito decreto ministeriale (limitatamente ai locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone) su aree non attrezzate.

2. Il Servizio competente, limitatamente ai locali ed impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone oppure fino a 200 persone in aree attrezzate e delimitate per lo stazionamento del pubblico entro 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa, provvede a:
 - o verificare il rispetto dei termini;
 - o verificare la disponibilità dell'area a ciò destinata sulla base delle vigenti norme regolamentari;
 - o inoltrare copia della domanda e della relativa documentazione alla Commissione di vigilanza, per l'espressione del parere di competenza.

In caso di parere favorevole della Commissione di Vigilanza Comunale o Provinciale, propone il rilascio della licenza di cui agli articoli **68, 69 e 80** del **TULPS**, ovvero il diniego motivato entro il termine prescritto.

3. Il Servizio competente, limitatamente ai locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone su aree non attrezzate, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa, provvede a:
 - o verificare il rispetto dei termini;
 - o verificare la disponibilità dell'area a ciò destinata sulla base delle vigenti norme regolamentari;
 - o verificare che la domanda e la documentazione allegata siano complete, ed in caso contrario richiedere le integrazioni necessarie.

A seguito della presentazione della relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto, alle regole tecniche stabilite con apposito decreto ministeriale, nonché delle altre attestazioni e/o dichiarazioni previste, propone il rilascio della licenza di cui agli articoli **68, 69 e 80** del **TULPS**, ovvero il diniego motivato entro il termine prescritto.

4. Per le attività che non richiedano verifiche e controlli da parte della Commissione di Vigilanza e già in possesso di registrazione e codice identificativo qualora l'intestatario risulti assegnatario nell'annualità successiva al 2010 per la stessa area, per la stessa attrazione ed identico periodo di attività, l'assegnatario stesso dovrà presentare, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività, apposita comunicazione con i seguenti allegati:
 - a. fotocopia della ricevuta di pagamento del canone concessorio oppure TOSAP;
 - b. copia certificato di collaudo annuale delle strutture che si intende installare, effettuato da tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;
 - c. copia polizza di assicurazione di ciascuna attrazione che si intende installare con quietanza del versamento annuale del premio valida per l'anno in corso;
 - d. dichiarazione di corretto montaggio;
 - e. nulla osta del proprietario per l'occupazione dell'area privata (*solo nel caso di collocazione in area privata*);
 - f. valido documento di identità (*solo quando la firma viene apposta nella domanda non in presenza del dipendente addetto a riceverla*);

Per l'attività accessoria di somministrazione, qualora siano state apportate modifiche alla documentazione trasmessa o nuova, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- g. specifica autorizzazione comunale per la vendita dei prodotti alimentari ;
- h. specifica notifica sanitaria, relative alle attrezzature e mezzi.

5. La presentazione al Comune della dichiarazione di corretto montaggio è condizione essenziale per l'esercizio dell'attività.

ART. 10 SUBENTRI

1. In caso di decesso del titolare, di trasferimento d'azienda o di cessione di ramo d'azienda sarà riconosciuta al subentrante, purché munito di autorizzazione comunale, l'anzianità di frequenza maturata a nome dell'azienda originaria.
2. Il trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda dovrà comunque essere comprovato con documentazione comunale e notarile attestante l'avvenuto trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda.
3. E' vietata ogni forma di sub-concessione.

ART. 11 -ORARIO DI ATTIVITÀ

1. L'orario di esercizio delle attrazioni, è disciplinato da apposita Ordinanza sindacale.
2. Durante l'orario di apertura delle attrazioni dovranno essere attivati tutti gli accorgimenti a tutela della salute pubblica e della sicurezza e dovrà essere rispettato quanto previsto dal vigente regolamento comunale sull'inquinamento acustico

ART. 12 -DURATA DELLA CONCESSIONE DELL'AREA COMUNALE

1. Le imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante devono obbligatoriamente rispettare il termine iniziale di apertura e chiusura indicato nell'autorizzazione o nella comunicazione di inizio effettivo dell'attività.
2. E' facoltà del Sindaco revocare in ogni momento la concessione dell'area in caso di abuso da parte del titolare, nonché per motivi di Pubblica Sicurezza o di ordine pubblico.
3. Allo scadere del termine indicato nell'autorizzazione il titolare ha l'obbligo di lasciare l'area occupata completamente pulita.

ART. 13 -AREE PRIVATE

1. L'utilizzo di aree private per l'installazione delle attrazioni degli spettacoli viaggianti è subordinato alle norme del presente Regolamento con l'esclusione del pagamento relativo alla TOSAP.

ART. 14- NORME COMPORTAMENTALI

1. I titolari delle attrazioni sono tenuti:
 - a) ad ottemperare alle disposizioni date dall'autorità per la collocazione e l'esercizio dell'attrazione;
 - b) a non iniziare o protrarre l'attività nelle ore e nei tempi non autorizzati;
 - c) a non installare attrazioni diverse per tipo ed ingombro di quelle effettivamente autorizzate;
 - d) ad ottemperare scrupolosamente alle norme riguardanti la limitazione dei rumori e suoni molesti;
 - e) a mantenere in condizioni di decoro e di efficienza la propria attrazione;
 - f) a non offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
 - g) ad assicurarsi prima dell'inizio della consentita attività che ogni attrazione offra le più ampie garanzie per la sicurezza e la incolumità pubblica sospendendo immediatamente l'attività nel caso di qualunque avaria nel funzionamento di esse;
 - h) a curare che ogni attrezzo, struttura o meccanismo, siano atti all'uso cui è destinato e che la manutenzione sia curata giornalmente;

- i) ad assicurare ogni misura e cautela per evitare ogni possibilità di pericolo al pubblico che lo frequenta a quello che abita o che passi nelle vicinanze;
- j) non dare spettacoli che possono recare offesa al buon costume o che comportino strazio o sevizie alle persone e/o animali.

ART. 15 -SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 666 del Codice Penale chiunque, senza licenza dell'autorità competente, in luogo pubblico chiuso o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o intrattenimenti di qualsiasi natura è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1549. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.
2. Per le altre violazioni si applicano le sanzioni previste T.U.L.P.S. e successive modificazioni.
3. Le violazioni relative alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico sono punite ai sensi dell'art. 10 della legge quadro sull'inquinamento acustico 22.10.95 n. 447, L.R. n.28 del 14.11.2001, in quanto compatibili.
4. Le violazioni alle disposizioni di Regolamenti Comunali saranno assoggettate alle sanzioni previste dai rispettivi regolamenti.
5. Nel caso di violazioni alle norme del presente regolamento, nonché alle prescrizioni particolari inserite di volta in volta nell'atto di autorizzazione, quando non costituiscono reato, si applica la sanzione pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00.(art.7 bis D.Lgs n.267/200).
6. Ai trasgressori degli obblighi previsti dal presente regolamento, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie di cui sopra, saranno comminate le seguenti penalità:

tipologia violazione	penalità
<i>Qualora assegnatario rinuncia alla partecipazione escluse cause di forza maggiore</i>	Divieto di esercizio dell'attività anni 1 (uno) Perdita di tutta l'anzianità acquisita
<i>Mancato rispetto dei limiti per le emissioni sonore</i>	Sospensione dell'attività per l'anno successivo, in caso di recidiva
<i>Installazione di attrazione con misure di ingombro superiori a quelle consentite</i>	Revoca dell'autorizzazione e non esercizio per anni 1(uno)
<i>Per aver esercitato in luoghi, spazi e tempi diversi da quelli assegnati.</i>	Revoca dell'autorizzazione e non esercizio per anni 1(uno)
<i>Per aver esercitato con attrazione diversa da quella autorizzata.</i>	Revoca di autorizzazione ed esclusione nel territorio comunale per i 2 (due) anni successivi
<i>Per non aver osservato le norme di comportamento. In caso di particolare gravità, o di più violazioni nell'ambito della stessa manifestazione,</i>	Revoca di autorizzazione ed esclusione nel territorio comunale per i 2 (due) anni successivi
<i>Non veridicità delle dichiarazioni o delle documentazioni contenute nella domanda di partecipazione</i>	Inammissibilità della domanda, revoca della concessione e chiusura dell'attrazione
<i>Manomissione degli allacciamenti elettrici ed idrici</i>	Sospensione dell'attività dell'attrazione fino al corretto ripristino degli allacciamenti
<i>Conduzione dell'attrazione da parte di personale diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione</i>	Sospensione dell'attività per 3 (tre) giorni
<i>Violazione art. 4 DM 18.05.2007, commi 7, 9 e 10</i>	Sospensione immediata dell'attività
<i>Utilizzo di attrazione priva di dichiarazione di corretto montaggio e/o dichiarazione di corretto montaggio da parte di gestore privo del titolo previsto dall'art.6 del DM 18.05.2007</i>	Revoca di autorizzazione e divieto di esercizio per anni 3 (tre) consecutivi
<i>Non detenzione presso l'attività del libretto d'uso e manutenzione ovvero mancata annotazione delle verifiche nel libretto di attività</i>	Sospensione immediata dell'attività

ART. 16 -NORMA TRANSITORIA

1. Per i titolari di autorizzazione che hanno esercitato l'attività nell'anno 2009 viene applicato l'art.9 comma 4 del presente regolamento.
2. Di derogare, per l'anno 2010, relativamente al periodo pasquale, il termine di 30 giorni previsti per la presentazione della domanda.
3. Le domande eventualmente presentate prima dell'approvazione saranno esaminate, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Allegato B) alla delibera di C.C.n.11 del 18/03/2010 dichiarata immediatamente eseguibile

ELENCO delle AREE individuate per installazione SPETTACOLI VIAGGIANTI

Area n.	Superficie mq. ca	Localizzazione	NOTE
01	40	Piazza Carducci	Planimetria Allegato A
02	52	Area Lato Nord della pineta tra Viale De Gasperi -Via Alighieri-Via Corfù -AREA DEMANIALE	Planimetria Allegato A
03	260	Area sita nel lato sud del pubblico esercizio denominato IL CHIOSCO di Mattioli Maria - AREA DEMANIALE	Planimetria Allegato A Già rilasciata Concessione demaniale n. 17/2009 alla ditta CAPRIOTTI Giancarlo & C. snc - fino al 2014 e per il periodo 15/04-15/10 di ciascuna anno
04	40	Area Balconata pista ciclo pedonale lato nord stabilimento bagni KHO I NORR- AREA DEMANIALE	Planimetria Allegato A
05	40	Area Balconata pista ciclo pedonale lato nord stabilimento bagni AQUARIUS - AREA DEMANIALE	Planimetria Allegato B
06	900	Pineta tra ferrovia e residenze "Le Terrazze" con a sud parcheggio	Planimetria Allegato C Area interamente interessata da pineta
07	40	Area del Vialetto pedonale Lungomare della Repubblica: spazio a Nord vicino chalet Adriatico	Planimetria Allegato D
08	40	Area Lato Sud pineta Ovest chalet Andrea e Vialetto pedonale Lungomare della Repubblica - AREA DEMANIALE	Planimetria Allegato D Può essere concessa, solo per il periodo estivo, tramite specifica concessione demaniale a carattere provvisorio e stagionale.
09	44	Area nella Pineta a Sud dell'edificio Kursaal	Planimetria Allegato E
10	40	Piazza P. Fazzini	Planimetria Allegato E
11	90	Area lato Sud nella Pineta di Viale Crucioli: lato Sud - tra Circolo Anziani e Via Laureati	Planimetria Allegato E

e relative planimetrie allegate sotto le lettere A – B – C – D ed E.

NOTA: si precisa che le aree indicate con il n. 3 e n.8, oltre a quanto indicato nella nota a fianco di ciascuna, non sono nella disponibilità del Comune in quanto non appartenenti al demanio comunale né essendo state prese in concessione da parte del Comune.